

*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali*

Senato della Repubblica
6^a Commissione Permanente
Finanze e Tesoro

Audizione su

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni
in materia di semplificazioni fiscali
(Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare)
(Atto n. 99)**

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali

1. Premessa

Le Professioni intellettuali, nella loro funzione di tutela della fede pubblica per effetto delle prescrizioni di cui all'art. 33, comma V, della Costituzione, intervengono nell'*iter* legislativo in atti con la consapevolezza della delicatissima fase economica e sociale che il nostro Paese attraversa, ma soprattutto della esigenza indifferibile dei cittadini di poter contare su un funzionamento della amministrazione tributaria che progressivamente recuperi un rapporto di efficiente semplicità che negli anni è stato minato da una legislazione sempre più farraginoso ed oppressiva.

In questo contesto, il Comitato Unitario delle Professioni rileva ed avvalora le considerazioni e valutazioni espresse dalle singole Professioni aderenti che, secondo le specifiche competenze tecniche, hanno potuto rilasciare i propri approfonditi documenti di commento e le altre che potranno farlo nel corso delle audizioni in corso.

Si ritiene infatti che il confronto con le rappresentanze delle Professioni consenta la raccolta di contributi intellettuali massimamente competenti ed assicuri così il concreto apporto del sapere intellettuale riconosciuto dalla Legge all'interesse pubblico, scevro delle istanze tipiche del sindacato di parte, come solo le Professioni sono in grado di assicurare per il loro presupposto costituzionale.

L'approvazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale moderno che contempra le esigenze dei cittadini in un contesto socio-economico europeo, costituisce una importante opportunità per ripristinare il clima di fiducia nel Paese.

I criteri direttivi indicati nella Delega, finalizzati nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dei disposti dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché di quelli derivanti dal diritto dell'Unione Europea, sono finalizzati alla uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La semplificazione costituisce il principale obiettivo contenuto nel testo della delega, dando così attuazione all'articolo 7 della legge delega n. 23 del 2014.

Nello specifico, le principali misure contenute nel sopra citato articolo prevedono la revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino; l'eliminazione degli adempimenti superflui; la modifica delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale.

Nel merito, il Comitato Unitario Permanente degli ordini e Collegi Professionali manifesta una positiva condivisione della struttura generale della riforma, volta all'effettiva semplificazione fiscale sia sotto l'aspetto normativo sia sotto l'aspetto tecnico-operativo degli adempimenti.

2. Dichiarazione dei redditi precompilata (articoli da 1 a 6)

L'intervento normativo, destinato ai contribuenti che hanno i requisiti per presentare il modello 730 ed in particolar modo ai lavoratori dipendenti e assimilati e ai pensionati, risulta sicuramente apprezzabile.

L'introduzione in via sperimentale, a partire dall'anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014, delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate, pur finalizzata alla effettiva semplificazione e certezza degli adempimenti fiscali, presenta delle notevoli criticità sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto l'aspetto operativo. Infatti, la norma così com'è scritta sottopone il CAF o il professionista abilitato che abbia rilasciato un visto di conformità infedele all'obbligo del pagamento dell'importo pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione che starebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, determinando in tal modo una sorta di "sostituzione" della posizione dell'originario debitore (il contribuente) con quella del CAF o del professionista.

Sul punto è utile sottolineare che tale previsione costituisce, per la parte relativa all'imposta e agli interessi, una sostituzione del soggetto passivo di imposta in aperto contratto con il principio costituzionale di capacità contributiva.

Nell'ipotesi di rilascio di visto infedele si ritiene corretto che il CAF o il professionista sia tenuto a rispondere dell'ammontare delle sole sanzioni, peraltro non nella misura proporzionale prevista nel decreto, ma lasciando in vigore l'attuale disciplina in materia.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico e amministrativo, si evidenzia che l'anticipazione dei termini al 7 marzo per l'invio da parte dei sostituti di imposta all'Agenzia delle Entrate dei dati necessari all'elaborazione della dichiarazione precompilata è da considerarsi temporalmente troppo anticipato rispetto alla scadenza del 28 febbraio per il rilascio del modello CUD.

3. Spese di vitto e alloggio dei professionisti (articolo 10)

La misura rimedia ad un regime che attualmente prevede che le spese del professionista per costi

relativi a spese alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.

Ciò consentirà ai professionisti, di evitare di dover "riaddebitare" in fattura tali spese al committente senza poter considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro.

Si sottolinea, inoltre, visto l'obbligo formativo da parte dei professionisti disposta dal D.P.R. 137/2012, l'opportunità di trasformare la deducibilità da parziale a totale (100%) per agevolare la partecipazione a tali eventi formativi obbligatori.

4. Società tra professionisti (articolo 11)

Quale argomento trasversale a tutte le Professioni, il CUP interviene specificamente per esprimere pieno apprezzamento alla norma dell'attuale art. 11, che specifica il trattamento fiscale delle Società Tra Professionisti (STP).

Si rileva come l'assimilazione al regime in vigore per le associazioni professionali colga contemporaneamente l'obiettivo di offrire un quadro certo di riferimento per tutti i Professionisti e l'obiettivo di non alterare in alcun modo le modalità di contribuzione agli enti di previdenza degli stessi, evitando così pericolosi e non controllabili utilizzi elusivi dello strumento societario.

Proprio l'incertezza del trattamento tributario è stato fino ad oggi uno dei principali fattori di insuccesso della normativa introdotta, con fretta ed approssimazione davvero ingiustificabili, con un emendamento "blindato" dalla necessità di procedere alla approvazione più celere possibile, della Legge di Stabilità fine del 2011.

Tale normativa, segnatamente l'art. 10 della Legge 183/2011, è stata oggetto di una serie di rettifiche ad opera del Parlamento che si sono rivelate importanti, ma comunque insufficienti a rendere il modello STP idoneo allo sviluppo economico della organizzazione dei Professionisti.

5. Esecuzione dei rimborsi IVA (articolo 14)

Condivisibili appaiono le modifiche previste dall'articolo 14 che riscrive pressoché integralmente l'articolo 38-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di rimborsi IVA.

Queste ultime, rispetto all'attuale impostazione della normativa sui rimborsi – che prevede in via generale l'obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni – intendono generalizzare l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici.

Risulta positivo l'innalzamento dei rimborsi, eseguibili senza alcun adempimento, che passano da euro 5.165 a euro 15.000 subordinando quelli di soglia superiore a 15.000 euro ad una dichiarazione/istanza, al visto di conformità e ad un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente.

Inoltre, si prevedono analiticamente le ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità.

6. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento (articolo 20)

Si accoglie con favore la previsione contenuta nell'articolo 20 anche in considerazione del fatto che con la Legge 25 luglio 2000, n. 213, contenente norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci, all'articolo 8, ha interpretato l'articolo 2, comma 1, del D.L. 29.12.1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla Legge 27.02.1984, n. 17, nel senso che: *"... dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata."*

Inoltre, si concorda con la previsione di far dialogare direttamente l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane senza alcuna necessità di presentare le dichiarazioni d'intento in via cartolare in dogana.

7. Rettifica IVA crediti non riscossi (articolo 31)

L'articolo 31 intende uniformare la disciplina IVA delle perdite su crediti, con le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Più in dettaglio, la norma in esame interviene sull'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Con la modifica in esame si consente che, se l'imponibile si riduce a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ovvero di un piano di rientro (attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) della medesima L.F., pubblicato nel registro delle imprese), oltre a dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'Impresa (ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR), il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità di recuperare l'IVA

originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

Con riferimento alle procedure concorsuali, si propone invece l'introduzione della possibilità di recuperare l'IVA non pagata dal cliente all'apertura della procedura concorsuale (invece che alla chiusura della stessa come attualmente previsto dall'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972) ovvero, in alternativa, la previsione della prededucibilità del credito IVA in sede concorsuale.